AGEVOLAZIONI | EXPORT – Interventi del Fondo Simest L. 394/81 a sostegno delle imprese italiane esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino: proroga misure al 31 dicembre 2023

scritto da datiweb | Gennaio 25, 2023

Il Decreto legge n.198/2022, cosiddetto "DL Milleproroghe" (pubblicato in GU il 29 dicembre 2022), proroga (articolo 13, commi 2 e 3) fino al 31 dicembre 2023 – a seguito della proroga del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato alle imprese danneggiate dal conflitto russo-ucraino – gli interventi del Fondo 394/81 gestito da Simest a sostegno delle imprese italiane esportatrici colpite dalla suddetta crisi.

Ricordiamo che le misure prorogate (che erano in scadenza al 31 dicembre 2022) riguardano il sostegno:

– alle PMI e alle mid cap italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, intese come quelle imprese che abbiano realizzato, nel triennio 2019-2021 un fatturato medio export verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia di almeno il 20% del totale e abbiano subito una flessione dei ricavi da tali aree a seguito del conflitto almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio (misura attiva dal 12 luglio 2022 e prevista dall'articolo 5-ter del DL 14/2022);

– alle PMI e alle mid cap italiane esportatrici verso qualunque geografia con approvvigionamenti da Ucraina

e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che subiscano un calo degli stessi o un aumento complessivo del costo totale di tali forniture (mi-sura attiva dal 20 settembre 2022 e previ-sta dall'articolo 29 del DL 50/2022). In particolare, la misura è dedicata alle imprese che: i) abbiano un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021; ii) abbiano registrato, sulla base dei bilanci 2019-2021, una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, rispetto agli approvvigiona-menti complessivi, pari ad almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti); iii) abbiano riscontrato, a fine 2022, un rincaro dei costi degli approvvigionamenti almeno pari al 20% della media del triennio precedente, oppure una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti almeno pari al 20% della media del triennio precedente Per approfondimenti sull'incentivo si rinvia alla pagina dedicata del sito di Simest.

In entrambi i casi, l'intervento agevolativo prorogato consiste in un finanziamento con rimborso a tasso zero, con una eventuale quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell'intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 500.000 di agevolazione.

Per ulteriori approfondimenti:

https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati-imprese-esportatrici-ucraina/

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it- Monica De Carluccio

CREDITO | Garanzie SACE: aggiornamenti

scritto da datiweb | Gennaio 25, 2023

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno diverse novità hanno riguardato le **garanzie concesse da SACE**.

In particolare, il Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. "**DL Aiuti-quater**), al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette, **ha previsto la possibilità per le imprese con utenze collocate in Italia, con riferimento ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, di richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi delle bollette** relative ai consumi di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

I **fornitori sono obbligati a proporre un piano di rateizzazione all'impresa richiedente, solo al ricorrere di determinate condizioni**: i) **la disponibilità, da parte di almeno una compagnia assicurativa** autorizzata all'esercizio del ramo credito e cauzioni, a stipulare, con l'impresa che richiede la rateizzazione e nell'interesse del fornitore, **una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato**; ii) **il rilascio, da parte di SACE, di una riassicurazione** a favore della compagnia assicuratrice.

Come anticipato con precedenti nostre news, la possibilità **di rilasciare tale riassicurazione da parte di SACE alle imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro** (peraltro prevista

dall'articolo 8, comma 3, del DL 21/2022 (cd. "DL Energia-bis"), è stata autorizzata dalla Commissione europea lo scorso 30 settembre 2022 e che prime compagnie, quali Generali Italia; Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni; Società Reale Mutua di Assicurazioni; SACE BT; Cattolica Assicurazioni hanno già stipulato una convenzione con SACE.

Il Decreto Aiuti-quater prevede inoltre che il fornitore possa colmare il fabbisogno di liquidità derivante dalla rateizzazione attraverso la concessione della garanzia di SACE (SupportItalia) sui finanziamenti eventualmente concessi a tale scopo. Con una disposizione che desta perplessità e lascia adito ad alcuni dubbi di carattere interpretativo e operativo, **la norma subordina tuttavia il rilascio della garanzia a favore dei fornitori a due condizioni riferite alle imprese clienti**. Prevede infatti che:

- **l'impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni** nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto per i 12 mesi successivi;
- **l'impresa aderente al piano di rateizzazione deve assumere l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni** in siti collocati in Paesi extra-Ue.

Rispetto alla garanzia SupportItalia, il Decreto prevede inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con la recente proroga del Quadro Temporaneo.

Con riferimento **alla stessa garanzia SupportI-talia, a partire dallo scorso 12 gennaio**, sono inoltre operative le disposizioni previste dal Decreto legge del 23 settembre 2022, n. 144 (cd. "Decreto Aiuti-ter"). In particolare:

- **la possibilità per le imprese a forte consumo energetico** – così come definite dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva UE n.96/2003 – **che le garanzie possano essere concesse anche a copertura del fabbisogno di liquidità** relativo ai successivi 12 mesi per le PMI e ai successivi 6 mesi per le grandi imprese, **fino ad un importo massimo garantito pari a 25 milioni di euro;**
- **la gratuità della garanzia** concessa in **relazione a finanziamenti concessi per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture**, **per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**, a condizione che il tasso di interesse applicato dalle banche alla quota garantita del finanziamento non sia superiore – al momento della richiesta di garanzia – al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento concesso;
- **l'eliminazione del vincolo per le imprese** beneficiarie di dover dimostrare che la crisi comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa "in termini di contrazione della produzione e/o della domanda".
- la possibilità di avvalersi della garanzia per la liquidità relativa alle attività di copertura sui mercati dell'energia (cosiddette "margin calls").

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI del 25-1-2023

scritto da datiweb | Gennaio 25, 2023

selezione articoli 25_1_23

PROGETTI CONFINDUSTRIA | SICUREZZA INFORMATICA – Questionario Cyber security per le imprese

scritto da Marcella Villano | Gennaio 25, 2023

Ricordiamo che, nell'ambito del protocollo d'intesa triennale firmato da Confindustria, Generali e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), per promuovere, valorizzare e diffondere tra le Pmi una maggiore consapevolezza dei rischi cyber e del loro impatto sul business è disponibile – per le aziende – il link per partecipare all'indagine diretta a conoscere e affrontare al meglio l'esposizione al rischio cyber.

LINK -> https://survey.opinio.net/s?s=28682

Deadline: 15 febbraio 2023

In particolare, il Protocollo prevede la creazione del "**Cyber Index Pmi**", un vero e proprio rapporto che fotografa lo stato di consapevolezza in materia di cyber security all'interno

delle organizzazioni aziendali di piccole e medie dimensioni.

“Cyber Index PMI”, è **l’indice che misura il livello di cultura e consapevolezza del rischio cyber nelle piccole e medie imprese italiane** e intende **rispondere al bisogno delle aziende italiane di conoscere, comprendere e affrontare al meglio la propria esposizione al rischio cyber,** supportando le organizzazioni nella scelta delle tutele più opportune, rendendole consce dell’importanza del monitoraggio e del controllo delle attività e mostrando loro le tecniche e le tecnologie adottabili a supporto della gestione del cyber risk.

Partecipare all’indagine significa innanzitutto collaborare allo sviluppo di una ricerca nazionale utile a tutti i protagonisti del mondo aziendale, per capire lo stato dell’arte, ma sarà **soprattutto occasione per riflettere sulla propria situazione aziendale in merito a questo argomento, ricevendo un’analisi personalizzata dei risultati dell’indagine rispetto alla media dei rispondenti.**

Infatti, a **tutti coloro che contribuiranno alla Ricerca e manifesteranno esplicito interesse, saranno inviati gratuitamente i risultati della survey e un report personalizzato** sul proprio posizionamento rispetto al campione complessivo.

Il report personalizzato rappresenta un primo strumento di valutazione, al quale sarà possibile affiancare, qualora di interesse, un’analisi approfondita con strumenti specialistici.

cs_protocollo+confindustria+acn+generali_19.10.2022

AGEVOLAZIONI | Nuova Sabatini Green. Domande, liberatorie, rifinanziamento, proroghe

scritto da Marcella Villano | Gennaio 25, 2023

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato l'Avviso che contiene chiarimenti sulla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022

In particolare, alla luce delle modifiche apportate all'allegato 4 "SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE", si precisa che:

- **per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore in data antecedente al 1° gennaio 2023, saranno accettate eventuali liberatorie predisposte utilizzando il precedente format** di cui all'allegato 4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.;
- **per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore a partire dal 1° gennaio 2023, è necessario utilizzare il format** di cui all'allegato 4 della predetta circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l'improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella sezione "Gestione nuove domande" della piattaforma informatica https://benistrumentali.dgiai.gov.it

In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 415, della legge di bilancio 2023 – manovra che ha stanziato ulteriori 150 milioni di euro per la misura – limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dall’articolo 9, comma 10, del decreto interministeriale 22 aprile 2022, è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.

COMUNICAZIONI | Attivazione partenariato pubblico-privato e di project financing per interventi nel Comune di Sant’Arsenio

scritto da Marcella Villano | Gennaio 25, 2023

Segnaliamo che il Comune di Sant’Arsenio, ha avviato la definizione delle procedure per l’attivazione di possibili forme di partenariato pubblico-privato e di project financing ai fini della realizzazione di alcuni interventi pubblici strategici e precisamente:

1. Recupero ed adeguamento statico-funzionale ex Pastificio Spinelli, di proprietà comunale, da destinare a servizi

pubblici compatibili e/o attività espositive, museali, scuole di formazione, enogastronomia di qualità, agricoltura, etc.

2. Recupero ed adeguamento statico-funzionale fabbricati al Borgo Serrone, di proprietà comunale, ed altri da acquisire da destinare a residenze e posti letto per turisti, visitatori, comitive, studenti, etc., all'interno del Paese Albergo;
3. Recupero ed adeguamento Casa di Riposo per Anziani, di proprietà comunale, struttura destinata esclusivamente a servizi sociali, sanitari, assistenziali, come da vincolo originario del fondatore;
4. Urbanizzazioni, efficientamento energetico, gestione aree PIP, così come individuate nel redigendo PUC;
5. Realizzazione Biblioteca Multimediale, su terreno da mettere a disposizione;
6. Realizzazione Museo Archeologico, delle arti, dei mestieri, della fotografia, su terreno da mettere a disposizione;
7. Realizzazione Centro Direzionale con Resort, su terreno da mettere a disposizione;
8. Realizzazione struttura scolastica ex novo, su terreno da mettere a disposizione per indirizzi formativi carenti sul territorio.

I soggetti interessati ad acquisire ulteriori informazioni e visionare gli atti tecnici ed amministrativi, possono contattare l'Ufficio del Sindaco (tel. 0975/398033 mail: sindaco@comune.santarsenio.sa.it Pec: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it).

sharpmx@servicesharp.it_20230120_103454

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 25, 2023

https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli-24_1_23/

COMUNICAZIONI | “Governance di impresa: costi e opportunità delle holding” – 26 gennaio, ore 15.00

scritto da Massimiliano Pallotta | Gennaio 25, 2023

Il prossimo giovedì 26 gennaio, alle ore 15.00, su iniziativa della Commissione Finanza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno si terrà, in sede, un incontro di approfondimento sulle holding.

L’obiettivo è acquisire, con il supporto di esperti, tutte le informazioni utili e necessarie a comprendere nel merito questo modello societario: quando è più adatto per la gestione d’impresa, come funzione e quali vantaggi offre, nonché analizzarne i profili fiscali e amministrativi.

In particolare, Barbara Cortese, Wealth Manager e Trustee UniCredit si soffermerà sul ruolo della Holding nel razionalizzare l’organizzazione e la *governance* aziendale, oltre che sulla ottimizzazione fiscale delle società del gruppo.

Gaetano De Vito, Presidente di Assoholding illustrerà le modalità di costituzione in esenzione d'imposta e l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo.

Agli interventi seguiranno due testimonianze aziendali: Brillante Group e Gruppo Bruno Srl.

Per motivi organizzativi, vi preghiamo di dare conferma di partecipazione inviando email a m.pallotta@confindustria.sa.it

26 01 2023 Governance di impresa

AGEVOLAZIONI | Credito d'imposta ricerca e sviluppo. Proroga tempi riversamento spontaneo e procedura di certificazione

scritto da datiweb | Gennaio 25, 2023

Il comma 271 della Legge di Bilancio 2023 dispone un **nuovo differimento del termine per aderire alla procedura di riversamento spontaneo di crediti di imposta R&S indebitamente compensati**.

Si tratta della **procedura di riversamento** introdotta dall'articolo 5, comma 9, primo periodo, del DL n. 146 del 2021 (cd. DL Fiscale), di cui abbiamo dato notizia con precedenti news, e **destinata ai soggetti che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019** abbiano **svolto, sostenendo le relative spese, attività in**

tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

La **procedura di riversamento spontaneo è estesa** anche ai soggetti:

- che **abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili**, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- **in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato la misura in maniera non conforme** a quanto previsto in tema di attività svolte in Italia per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

L'accesso alla procedura è, invece, in ogni caso precluso in presenza di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito

d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione ivi prevista.

Secondo l’originaria formulazione normativa, la richiesta di adesione alla procedura di riversamento spontaneo si sarebbe dovuta effettuare entro il 30 settembre 2022. Nei mesi scorsi, Confindustria aveva fortemente sostenuto la necessità di ampliare i termini di adesione alla procedura, alla luce delle molteplici criticità applicative connesse a questa misura e di un quadro interpretativo carente di chiarezza e coerenza.

Il termine originario era stato, pertanto, già differito dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 dall’articolo 38, comma 1, lett. a), del DL n. 144 del 2022 (cd. DL Aiuti-ter).

Restano invariati i termini di riversamento del credito indebitamente fruito, già fissati al 16 dicembre 2023 e, in caso di rateizzazione, al 16 dicembre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2023.

L’auspicio è che il nuovo slittamento del termine, ora fissato al 30 novembre 2023, **consenta di pervenire** – con una norma di natura interpretativa o con un pronuncia di prassi – ad una **chiara definizione dell’alveo delle attività ammissibili al credito di imposta**, in totale e completa aderenza alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2022 e agli orientamenti di prassi in tema di ideazione estetica, nonché ad una migliore declinazione normativa del concetto di “inesistenza” dei crediti di imposta, riconducendolo nell’alveo delle costruzioni artificiose e

fraudolente.

Il successivo comma 272 interviene, altresì, sulla **procedura di certificazione delle attività di R&S, circoscrivendo maggiormente le ipotesi in cui il ricorso alla stessa è precluso.** Nel dettaglio, il comma sostituisce la precedente formulazione normativa (articolo 23, comma 2, DL n. 73/2022), a mente della quale "la certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza", e dispone, invece, più opportunamente, una preclusione nei soli casi di notifica di processi verbali di constatazione.

Si ricorda che la certificazione in parola, avente natura facoltativa per i contribuenti, consente di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, anche in relazione alle spese che danno diritto ad una maggiorazione dell'aliquota agevolativa. A seguito delle modifiche recentemente apportate dall'articolo 38 del Decreto legge n. 144/2022, accogliendo una precisa richiesta di Confindustria, la certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 145/2013.

Ferme restando le attività di controllo, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o

sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono nulli.

Le modalità operative della disposizione sono ancora in corso di elaborazione da parte dei competenti ministeri.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

AGEVOLAZIONI | Proroga credito d’imposta potenziato ricerca e sviluppo aree Mezzogiorno

scritto da datiweb | Gennaio 25, 2023

Il comma 268 della Legge di Bilancio 2023 estende **anche all’esercizio 2023 la maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno,** inizialmente prevista, per il solo 2020, dal Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 244)56 e poi riproposta per gli anni 2021 e 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 185, Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2020, infatti, aveva introdotto, a decorrere dal 2020, un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Per le sole attività di ricerca e sviluppo agevolabili di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta è stato riconosciuto, fino al 2022, in

misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Dal 2023 al 2031 il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2020 è riconosciuto in misura pari al 10 per cento, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022.

Si tratta, nel dettaglio delle sole **attività di ricerca e sviluppo in senso proprio, ossia le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico**, categorie così come definite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020, che a sua volta si basa sulle definizioni contenute nelle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione della Commissione europea relativa alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, nonché sulle linee guida elaborate dall'OCSE con il c.d. Manuale di Frascati.

In particolare, in base al D.M. del 26 maggio 2020:

- si considerano **attività di ricerca fondamentale** i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa;
- si considerano **attività di ricerca industriale** i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali

attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

- si considerano si considerano *attività di sviluppo sperimentale* i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

In ogni caso, assumono rilevanza le **attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico** e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Ciò premesso, per gli **investimenti in attività di ricerca e sviluppo afferenti a imprese localizzate nelle regioni** Abruzzo, Basilicata, Calabria, **Campania**, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **la misura del credito d'imposta è così aumentata:**

- **al 25 per cento per le grandi imprese** (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro);
- **al 35 per cento per le medie imprese** (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro);
- **al 45 per cento per le piccole imprese** (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)